

(N. 542-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica
nella seduta del 15 dicembre 1949)*

*modificato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella
seduta del 31 marzo 1950 (V. Stampato N. 989)*

d'iniziativa del senatore RUSSO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1950

Proroga dei termini di legge per estendere alle mogli dei dispersi le agevolazioni concesse alle vedove di guerra ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

La facoltà concessa dall'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, a favore delle vedove di guerra, può essere esercitata dalle mogli degli scomparsi in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 ed il 31 dicembre 1945, la cui morte sia stata dichiarata dopo il 30 settembre 1949, fino al 31 luglio 1950.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il primo capoverso dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, è sostituito dal seguente:

«Fino al 30 settembre 1950 le vedove di guerra e le mogli degli scomparsi in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 ed il 31 dicembre 1945, che a partire dall'anno scolastico 1939-40 abbiano prestato almeno tre anni di servizio nelle scuole governative, possono essere assunte, a domanda, senza concorso, nei ruoli degli insegnanti di istituti e scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, indipendente»

mente dal possesso del titolo di abilitazione e dal limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

« Per le mogli degli scomparsi è sufficiente che entro il 30 settembre 1950 sia stata promossa la procedura per la dichiarazione di morte, anche se la relativa sentenza non sia intervenuta. In tal caso la nomina a ordinario, completato il normale periodo di prova, sarà disposta con effetti giuridici dal 1° ottobre 1949 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 2.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.